

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- II[^] SEZIONE -

N. 1728 REG. SENT

ANNO 2002

N. 2555 REG. RIC.

ANNO 2000

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2555/2000 proposto da BRUNO FALZEA, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Dalli Cardillo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Camporeggi n. 3,

contro

- il COMUNE DI GROSSETO, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Giulina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccurullo, in Firenze, L.no Vespucci n. 20,

e nei confronti di

- BIEMME COSTRUZIONI S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento del Comune di Grosseto - Settore Edilizia Privata/Pubblica, datato 21.01.00, archiviato in data 24.01.00 con n. di archivio generale 6319 (doc. 1), con oggetto "P.E.E.P. Fosso dei Molini lotto n. 9 - Convenzione 06.09.1991, art. 9", con cui il Comune di Grosseto ha dichiarato che il prezzo di prima cessione aggiornato



alla data della stipula della Convenzione rep. 691 del 06.09.1991 risulta congruo in £. 1.135.540. che è illegittimo nella parte in cui è in contrasto con il prezzo di £. 1.067.490 indicato nella convenzione stipulata tra il Comune di Grosseto e la Biemme Costruzioni il 06.09.1991 (valore indicato in convenzione a seguito di rettifica da parte del Comune di Grosseto) e con i precedenti provvedimenti emanati dal Comune di Grosseto il 09.10.1995 (prot. 79506) ed il 10.10.95.

del provvedimento del Comune di Grosseto - Servizio Patrimonio Gestione aree P.E.E.P. archiviato in data 08.02.00, con n. di archivio generale 12510 (doc. 2), con cui il Comune di Grosseto ha attestato che il prezzo massimo di cessione dell'alloggio scale "D" - piano primo - interno "1 D" posto in via Mozart, civico 23, di £. 154.169.566 risulta congruo, e che è illegittimo nella parte in cui nella valutazione della congruità non si tiene conto del Prezzo Medio Base e dell'estensione della Superficie Complessiva determinati nei due provvedimenti del Comune di Grosseto del 09.10.1995 (prot. 79506) e 10.10.1995. e che è comunque in violazione del PMB a mq. e dei criteri di determinazione della superficie complessiva indicati nella Convenzione; stipulata il 6.9.1991;

di tutti gli atti precedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché non conosciuti.

Visti i ricorsi e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 marzo 2002 - relatore il Consigliere Silvio Ignazio Silvestri -, gli avv.ti E. Dalli Cardillo e A. Cuccurullo per U. Giulina;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Grosseto - Settore edilizia privata/pubblica con cui il Comune ha dichiarato che il prezzo di prima cessione aggiornato alla data della stipula della convenzione rep 691 del 6 settembre 1991 risulta congruo in lire 1.135.540 il quale risulterebbe illegittimo nella parte in cui è in contrasto con il prezzo di lire 1.067.490 indicato nella convenzione stipulata tra il Comune di Grosseto e la BIEMME costruzioni e con i precedenti provvedimenti emanati dal Comune in data 9 ottobre 1995; il Sig. Falzea impugna altresì un altro provvedimento con cui il Comune ha attestato che il prezzo massimo di cessione di un alloggio è illegittimo nella parte in cui non tiene conto del prezzo medio base e dell'estensione della superficie complessiva.

Il Comune, con istanza depositata il 6 febbraio 2002, chiede che il ricorso sia riunito ad altro ricorso n. 2824/1998 proposto dallo stesso ricorrente avverso il comune di Grosseto e riguardante questioni analoghe.

Il ricorrente si è opposto sostenendo non esservi necessaria connessione tra le due impugnative.



Osserva il Collegio che il ricorso del 1998 ha per oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale il Comune ha ritenuto irricevibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere da parte dell'amministrazione il diritto al rilascio di attestazioni di congruità sul prezzo di cessione dell'alloggio assegnatogli.

Si tratta pertanto di questione evidentemente connessa non soltanto dal punto di vista soggettivo, come evidentemente riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, ma anche al punto di vista oggettivo; pertanto il Collegio ritiene di dover rinviare la causa affinché possa venire trattata alla stessa udienza insieme al ricorso n. 2824/1998.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II[^], riservata ogni determinazione sul ricorso, lo rinvia a data da destinarsi, per riunione con il ricorso n. 2824/1998 proposto dal medesimo ricorrente.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 13 marzo 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Raffaele POTENZA	- Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO	- Consigliere
Dott. Silvio Ignazio SILVESTRI	- Consigliere, rel.

P. Tan

Silvia Ignazio Silvestri

Silvia Ignazio

- Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 AGO. 2002

Firenze, li 2 AGO. 2002

Il Collaboratore di Cancelleria

Silvia Ignazio

